



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

NONA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N.**

---

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bottacin,  
Bortolussi, Foggiato, Grazia, Peraro, Valdegamberi**

**NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI  
GENERALI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il  
Trasmesso alle Commissioni consiliari

## **NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO**

*Relazione:*

*L'esperienza ci ha mostrato come la nomina dei Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario nazionale rispecchi più ragioni di appartenenza politica che di competenza professionale. Questo andazzo ha visto scegliere per questo delicato incarico, con qualche meritoria eccezione, figure non adeguate ed asservite ai voleri di una parte politica più che dell'interesse della collettività. Quel che è peggio, un Direttore generale asservito ai voleri di una parte politica è sensibile ai suoi desideri anche nel caso di nomina di professionisti come primari o dirigenti, per non parlare delle figure chiave del Direttore sanitario e amministrativo, con le conseguenze per la qualità dei servizi e l'incolumità stessa dei pazienti che è facile immaginare.*

*Il presente progetto di legge, se pure riconosce al Presidente della Regione il compito di procedere alla scelta del Direttore generale delle aziende sanitarie, disegna un iter selettivo che garantisce che la scelta avvenga fra persone di chiara competenza. E' ovvio che il mero possesso dei requisiti previsti dal DPR 502 non costituisce una garanzia sufficiente. E' necessaria una valutazione ulteriore. E chi meglio di Agenzie che fanno questo di mestiere può adempiere a questo compito? Agenzie di consolidata reputazione, che operano su ambiti internazionali, indipendenti e che, proprio grazie alla propria indipendenza, acquisiscono il prestigio e la reputazione che garantisce loro il mercato e le commesse. Reputazione che permette l'espressione di giudizi credibili sulla qualità dei candidati a diventare Direttore generale, valutando anche le attitudini psichiche e relazionali.*

*La Garanzia di un Direttore generale forte perché autorevole, indipendente, che fa carriera grazie ai propri meriti e non ad appartenenze politiche, costituisce la garanzia migliore per evitare lottizzazioni politiche nella scelta di figure chiave come i membri della Direzione strategica, oppure i Direttori delle Unità operative cliniche. Questo certamente più e meglio che non prevedere la riesumazione di commissioni concorsuali (come da più parti è stato proposto) che, la memoria ci insegna, non hanno mai impedito, all'epoca dei non rimpianti comitati di gestione, lottizzazioni politiche e raccomandazioni, e che avrebbero l'unico risultato di ampliare il numero dei soggetti con cui sarebbe necessario negoziare la scelta.*

# **NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO**

## **Art. 1 Principi**

Il processo di nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere mira a selezionare persone con elevata competenza professionale, esperienza di gestione, spiccato senso etico, ottime capacità relazionali e totale indipendenza dai partiti politici.

## **Art. 2 Procedure**

Alla legge 27 del 22 luglio 1997, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" è aggiunto l'art. 9bis

"Art. 9 bis. Procedure per la nomina dei Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale

1. E' istituito l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende, delle agenzie e degli istituti del servizio sanitario della Regione Veneto.

2. L'elenco di cui al comma 1 è predisposto e aggiornato annualmente a cura del competente servizio dell'Assessorato alla Programmazione Sanitaria.

3. Con procedura pubblica, la Regione assegna con gara europea un incarico di consulenza della durata quinquennale ad una primaria agenzia di consulenza di gestione aziendale, che abbia le seguenti caratteristiche:

- a. il bilancio certificato almeno negli ultimi tre anni;
- b. un fatturato annuo complessivo superiore a 5 milioni di euro negli ultimi tre anni;
- c. un curriculum consolidato, anche attraverso consociate, di consulenze manageriali in campo sanitario a livello internazionale;

L'incarico di cui al presente comma non può essere assegnato alla medesima agenzia per più di due volte consecutive.

4. L'agenzia di cui al precedente comma 3 riesamina e aggiorna, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco di cui al comma 1 e valuta il curriculum formativo e professionale degli idonei così come le loro qualità attitudinali e psicorelazionali. Sulla base di tale valutazione, a suo insindacabile giudizio, l'agenzia seleziona dall'elenco dei candidati idonei una lista ristretta di 50 nominativi, motivando la scelta.

5. La Giunta regionale recepisce, con proprio provvedimento, l'esito dei lavori dell'Agenzia e approva la lista ristretta di cui al comma precedente.

6. Il Presidente della Giunta regionale procederà alla scelta dei Direttori generali attingendo alla lista ristretta di cui ai commi 4 e 5 d'intesa con la Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria. In caso di Azienda ospedaliera universitaria, d'intesa con il Rettore dell'Università.

7. L'Agenzia di cui al comma 3 produrrà inoltre una valutazione annuale dei risultati della gestione dell'Azienda in base a criteri pubblici, definiti entro il 30 novembre dell'anno precedente. Tale valutazione costituirà la base per l'assegnazione del premio incentivante annuale. In caso di valutazione negativa, il

Presidente della giunta procederà a rescindere il contratto e a nominare un nuovo Direttore generale.”